



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 28-04-2022

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - MODIFICA ART. 17 - "RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE"

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, presso la sala Consiliare di Palazzo Savelli.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 17,00 il Presidente del Consiglio Nicola Marini assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: **presenti n. 2** (Marini, Ferrarini) ed **assenti n. 23** dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 18,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano **presenti n. 18** ed **assenti n. 7** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	BORELLI MASSIMILIANO	Presente	14	FAZIO SIMONE BRUNO	Presente
2	MARINI NICOLA	Presente	15	OROCINI ALDO	Presente
3	CAVALIERI STEFANIA	Presente	16	SANTILLI MATTEO	Presente
4	COLINI ALESSIO	Presente	17	ORCIUOLI MATTEO MAURO	Presente
5	MENGARELLI CHIARA	Presente	18	GUGLIELMINO GIUSEPPA	Assente
6	GALANTI LUCA	Presente	19	GIORGI ROMEO	Assente
7	LUCCI SIMONETTA	Presente	20	CASCELLA GIOVAMBATTISTA	Presente
8	FACCIA LAURA	Assente	21	FERRARINI MASSIMO	Assente
9	TRIVELLONI GIUSEPPE	Presente	22	NOBILIO FEDERICA	Assente
10	ALTERI MARCO	Assente	23	CUCCIOLETTA ROBERTO	Presente
11	TEDONE SALVATORE	Presente	24	MORESCO MARCO	Presente
12	GAMBUCCI UMBERTO	Presente	25	NARDI LUCA	Assente
13	PEDUZZI ROBERTO	Presente			

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i Consiglieri: Galanti, Lucci, Cascella.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 21, assenti n. 4** (Alteri, Cavalieri, Nardi, Giorgi).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Luca Andreassi, Maurizio Sementilli.

Il Presidente, come da interventi in atti, apre la discussione introducendo l'argomento in oggetto e cede la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto; seguono gli interventi dei Consiglieri Colini e Cascella.

Sopraggiunge, nel frattempo, il Consigliere Alteri: **presenti n. 22, assenti n. 3** (Cavalieri, Nardi, Giorgi).

Seguono ancora, agli atti, gli interventi dei Consiglieri Tedone, Cuccioletta, Orciuoli, Peduzzi.

Si allontana, nel frattempo, la Consiglieria Guglielmino: **presenti n. 21, assenti n. 4** (Cavalieri, Nardi, Giorgi, Guglielmino).

Seguono ancora, agli atti, gli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Cuccioletta, il quale comunica che il suo gruppo consiliare non parteciperà al voto sul punto all'ordine del giorno, Trivelloni, il quale comunica il voto favorevole alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno, Colini, che comunica il voto favorevole, Cascella, il quale comunica il voto favorevole alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno, Peduzzi, che esprime il voto favorevole, Tedone che comunica il voto favorevole alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

Si allontanano, nel frattempo, i Consiglieri Ferrarini, Orciuoli, Moresco, Nobilio e Cuccioletta: **presenti n. 16, assenti n. 9** (Cavalieri, Nardi, Giorgi, Guglielmino, Ferrarini, Orciuoli, Moresco, Nobilio, Cuccioletta).

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 30/06/2021 veniva approvato il "*Regolamento TARI- Adeguamento al D.lgs. 116/2020*";

il d.lgs. 116/2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, prevedeva nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti. In *primis* veniva fornita una nuova definizione di rifiuto precludendo al Comune la possibilità di classificare, con delibera di Consiglio Comunale, i "*rifiuti assimilati agli urbani*". È venuto meno il concetto di assimilazione;

a decorrere dal 01 gennaio 2021 solo i rifiuti indicati nell'allegato "L-quater" della parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività riportate nel successivo allegato "L-quinqües" sono qualificabili come rifiuti urbani. La definizione di rifiuto è dettata esclusivamente dall'art.183 del Codice Ambientale, dove sono esplicitate le diverse declinazioni di rifiuto in base alle caratteristiche possedute;

l'art. 198 comma 2 bis (introdotto dal D.lgs 116/2020) del TUA prevedeva che "*le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani*";

il comma 10 dell'art. 238 del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 3 comma 12 del D.lgs 116/2020, disponeva che "*le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lett. B- ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica di*

riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”;

Che l'art. 12 del disegno di legge sulla concorrenza 2021 prevede una riduzione della durata del contratto da cinque a due anni per chi scelga di affidare i propri rifiuti urbani a operatori privati piuttosto che al servizio pubblico ad ulteriore riprova del succedersi di interventi normativi sull'argomento;

DATO ATTO CHE

la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e solo per l'anno 2021 la scelta doveva essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022 (art. 30 co. 5 D.L. 41/2021 convertito L. 69/2021);

le modifiche introdotte dalle disposizioni normative sopra richiamate decorrevano dall'esercizio 2021, per cui si è reso necessario procedere all'adeguamento del regolamento al tempo vigente, in particolare per quanto in contrasto con le nuove disposizioni normative o non previsto, poiché di nuova introduzione, all'interno dello stesso mediante l'approvazione del Regolamento sopra menzionato;

che il comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013 dispone che *“per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”;*

che quest'ultima norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui la stessa va aggiornata con la definizione di rifiuti urbani, secondo le nuove disposizioni recate dal d.lgs. 116/2020;

che successivamente, al fine di coordinare le norme summenzionate (co. 10 art. 238 TUA e art. 1 comma 649 L. 147/2013), è intervenuto il MITE con la circolare 37259 del 12 aprile 2021, stabilendo chiaramente che la riduzione della quota variabile deve essere riferita a qualunque processo di recupero (anche riciclo) al quale i rifiuti sono avviati e che le utenze non domestiche, proporzionalmente alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero, potranno beneficiare di una riduzione della quota variabile della TARI, restando impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa ;

che in altri termini, se una utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, dovrà avviare al recupero tutti i propri rifiuti urbani (comma 10 art. 238 TUA), se invece intende restare nel solco della previsione del comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013, la stessa potrà usufruire di una riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità dei rifiuti urbani che dimostra di aver avviato autonomamente al riciclo;

che in tal senso si è espressa anche ARERA nella delibera n° 15 del 18/01/2022 ammettendo la possibilità di uscita parziale dal servizio di privativa comunale;

che ai sensi dell'art. 3 co. 5 quinquies D. L. 228/2021 *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*

che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI, a decorrere dall'anno 2020, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di imposta di riferimento (2022) affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il successivo 28 ottobre. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2021;

Avuto riguardo dei chiarimenti intervenuti sulla materia dell'uscita totale/parziale dal servizio di privativa comunale da delle utenze non domestiche rispetto ai rifiuti urbani;

Che occorre procedere alla modifica del regolamento comunale limitatamente alla parte recante la disciplina delle riduzioni previste per le utenze non domestiche inserendo l'ipotesi di destinazione autonoma al riciclo di rifiuti urbani prodotti;

Richiamate le norme contenute l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 16

votanti: n. 16

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) Modificare l'art. 17 *"Riduzioni per le utenze non domestiche"* del Regolamento TARI-Adeguamento al D.lgs 116/2020 (approvato con D.C.C. 32 del 30/06/2021) introducendo la seguente riduzione immediatamente dopo *"la riduzione antispreco legge 166/16"*:

"RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO"

"7. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'allegato C (Allegato L.- Quater Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del presente Regolamento, è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

8. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

9. La riduzione fruibile è determinata percentualmente rapportando la quantità di rifiuti urbani che l'utenza non domestica provi di aver destinato al riciclo in modo autonomo, alla quantità potenziale di rifiuti urbani producibile dall'utenza non domestica, espressa dal coefficiente di produttività kdel DPR 158/1999 così come individuato nella delibera di determinazione delle tariffe per l'anno di imposta di riferimento.

9.1. L'accesso alla riduzione si avrà al superamento di detta percentuale rispetto al valore soglia minimo del 40%, oltre il quale si avrà diritto alla riduzione percentuale della tariffa nella sua quota variabile secondo la seguente tabella:

Percentuale rifiuti urbani destinati al riciclo	Percentuale riduzione quota variabile TARI
40,01 - 45	7,692
45,01 - 50	15,385
50,01 - 55	23,077
55,01 - 60	30,769
60,01 - 65	38,462
65,01 - 70	46,154
70,01 - 75	53,846
75,01 - 80	61,538
80,01 - 85	69,231

85,01 - 90	76,923
90,01 - 95	84,615
95,01 - 100	92,308

10. La riduzione è fruibile a condizione che venga richiesta annualmente dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, compilando l'apposito modulo, corredato della documentazione probante del rifiuto urbano avviato al riciclo.

11. La riduzione opera di regola, a conguaglio mediante compensazione alla prima scadenza utile."

2) Dare atto che al fine di facilitare la fruibilità/consultazione della normativa comunale in materia di TARI la modifica di cui al punto 1) viene effettuata sul testo del Regolamento comunale attualmente vigente ed allegato in modo integrale alla presente deliberazione;

3) Precisare che nell'adozione puntuale del metodo proporzionale previsto dalla vigente normativa si è ritenuto corretto escludere riduzioni per l'avvio al riciclo di quantità di rifiuti urbani pari o inferiore al valore soglia del 40% al fine di assicurare la copertura di costi insiti nello svolgimento ex se del servizio di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;

4) Dichiarare ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. 267/2000 ss.mm., immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

5) Dare mandato agli uffici preposti affinché provvedano alla più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nell'apposita sezione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NICOLA MARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA URTESI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| X | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 99 del 26-04-2022

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - MODIFICA ART. 17 - "RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE"

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DIRIGENTE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

Albano Laziale, 26-04-2022

IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO PACETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 99 del 26-04-2022

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - MODIFICA ART. 17 - "RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE"

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DIRIGENTE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

Albano Laziale, 26-04-2022

IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO PACETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

SETTORE II SERVIZIO II TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

(Deliberazione del Consiglio Comunale n.)



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3 – Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 6 - Superficie degli immobili.

Art. 7 - Esclusioni dal tributo

Art. 8 – Obbligazione Tributaria

TITOLO III –TARIFFE.

Art. 09 – Piano finanziario e costi di gestione – Competenze degli Enti

Art. 10 - Determinazione della tariffa

Art. 11 – Tariffa utenze domestiche

Art. 12 - Tariffa utenze domestiche

Art. 13 - Tributo giornaliero

Art. 14 – Tributo provinciale

Art. 15 - Scuole statali

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 16 - Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 17 - Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 18 - Riduzioni per livelli inferiori di prestazioni servizio

Art. 19 - Altre riduzioni

Art. 20 - Agevolazioni

Art. 21 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Art. 22 - ECOCREDIT

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 - Obbligo di dichiarazione

Art. 24 – Poteri del Comune

Art. 25 - Sanzioni

Art. 26 - Riscossione

Art. 27 - Interessi

Art. 28 - Rimborsi

Art. 29 - Somme di modesto ammontare

Art. 30 – Contenzioso

Art. 31 – Informazione all'utenza

Art. 32 - Trattamento dati personali

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Disposizioni transitorie

Art. 34 - Entrata in vigore e abrogazioni

ALLEGATO A - Categorie di utenza domestica

ALLEGATO B - Categorie di utenza non domestica

ALLEGATO C - ALLEGATO L-QUATER *Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo denominato TARI (tassa sui rifiuti) istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639 Legge 147/2013 e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento comunale di igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e nei Regolamenti richiamato al comma precedente. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

CLASSIFICAZIONE

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 184, comma 2, del medesimo decreto:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'Art. 184, comma 3, del medesimo decreto:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

GESTIONE

1. Nel comune è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi sono definite in apposita ordinanza sindacale, tenuto conto di quanto disposto dal DPR 158/99, dalle direttive Regionali e Provinciali e dalle norme regolamentari vigenti, per quanto applicabili. Agli utenti è fatto obbligo di avvalersi delle dotazioni fornite per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero ed al riciclaggio. E' attivo nel comune il servizio di raccolta porta a porta, i contenitori per la raccolta dei rifiuti debbono essere posizionati all'interno delle aree condominiali, pertinenziali o comunque di proprietà privata, e conferiti in conformità ai singoli provvedimenti adottati dall'Amministrazione, dal responsabile o dai responsabili dei servizi interessati, in modo da favorire l'espletamento del servizio da parte del soggetto gestore.

Il servizio è reso in modo da misurare, in peso o volume, almeno la quantità di rifiuto indifferenziato (rifiuto urbano residuo) conferito. Il servizio, è svolto dal Gestore, secondo le modalità indicate nel contratto di servizi. Attraverso la carta del servizio, il Gestore, in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità e gli impegni che assume per garantire il miglioramento del servizio.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, fatti salvi eventuali accordi specifici fra comuni, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di Albano Laziale l'entrata destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani è applicata a titolo di "tariffa-tributo";
2. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Si intendono per:
 - a) "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di mobilio o macchinari e l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione del gas o dell'energia elettrica ecc. costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Il tributo è dovuto altresì per locali ed aree utilizzate o occupate anche se prive di servizi

a rete attivi. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. In mancanza del detentore la soggettività passiva è in capo al detentore del diritto reale.

6. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte non accessorie a locali tassabili, quelle autonomamente catastalmente identificate ed utilizzate in via esclusiva, le aree scoperte operative; in tale classificazione sono da considerare anche le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività simili.

7. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno essere specificati gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché il mancato ritiro delle dotazioni, o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal presente regolamento nei successivi articoli.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.

b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali e aree a uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che siano utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, è possibile procedere alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento della banca dati

comunale con quella catastale, come prevede l'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. A partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui saranno completate le operazioni di cui al comma precedente, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie viene misurata sul filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza pari a 1.5m., per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (es. Planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato) ovvero da misurazione diretta

3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 3,00 mq per colonnina di erogazione.

5. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n.147, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

ART. 7 ESCLUSIONI

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1- Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 2, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. In tal caso, oltre che alle aree di produzione, dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi, dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree produttive a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciale da parte della medesima attività.

in particolare,

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2- Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. L'abbattimento riguarda esclusivamente le aree utilizzate per l'attività produttiva, sono escluse dall'abbattimento le aree opportunamente delimitate destinate ad uffici, servizi, mense, sale di attesa, magazzini, spogliatoi ecc. seppure connesse allo svolgimento dell'attività:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie promiscua
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzativa e continuativa e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	40
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20
Officine meccaniche per riparazione auto e moto	50
gommisti	50
elettrauto, autocarrozzerie, verniciatori in genere - galvanotecnici	50
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni	20
Laboratori fotografici –eliografici – lavorazione e riparazione prodotti in pelle	20
Vetriere e falegnamerie	50
Parrucchieri, barbieri e centri estetici	15
Officine metalmeccaniche	50
Rosticcerie e macellerie	10
Autolavaggi e autorimessaggi	10
Distributori di carburante	15

4 Ove l'attività, pur avendo una produzione di rifiuti speciali con le caratteristiche di cui al comma 3), non sia prevista nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. Nel caso di attività esercitata all'interno di centri commerciali o ipermercati, l'abbattimento opera esclusivamente con riferimento alla superficie destinata in via esclusiva ad una delle attività sopra elencate o ad esse corrispondenti secondo i principi di cui al presente articolo.

5 - Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER o EER;
- fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti predetti ed il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (contratti di smaltimento, formulari di trasporto, MUD ecc.)
- comunicare entro il 31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER o EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6 - In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione o la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione con allegata la documentazione prevista.

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1 - Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra più unità immobiliari distinte;
- c) le aree adibite a verde;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- e) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 o sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, spazi riservati al pubblico, gradinate e simili;
- h) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;
- i) le unità immobiliari sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (gas, energia elettrica ecc.) e privi di mobili e macchinari;
- j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- k) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- l) le aree scoperte delle utenze non domestiche utilizzate come aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, e aree adibite in via esclusiva al transito o comunque pertinenziali e non operative, aree uso pubblico adibite a parcheggio o sosta regolamentata, ivi comprese le aree verdi destinate ad ornamento.
- m) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi sono escluse dalla TARI le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli;
- n) i locali e le aree industriali o artigianali intercluse con apposite recinzioni alla presenza umana ove insistono impianti completamente automatizzati.
- o) Le superfici delle strutture sanitarie anche veterinarie, pubbliche e private ove si producono rifiuti sanitari soggetti alla disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 179/2002.

2 - Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3 - Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per

infedele o omessa dichiarazione.

4. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art.1 comma 649 della legge 147/2013 e s.m.i. in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda a quanto in materia specificamente disposto dal presente regolamento.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla TARI o provenienti da aree escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, la TARI è applicata a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità per il contribuente di prova contraria. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, in caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2 del DLgs 152/2006.

6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 8 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; essa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che, l'utente dimostri, con idonei documenti di prova, la data di effettiva cessazione, in tal caso, l'abbuono dovuto decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a tale data.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportino una diminuzione del tributo, il riconoscimento opera dal giorno di variazione, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al presente regolamento. In caso di dichiarazione tardiva si applica quanto previsto al comma 2, del presente articolo. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 9 - PIANO FINANZIARIO E COSTI DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come stabiliti dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF e/o successive disposizioni di legge o di natura regolamentare in materia, nonché dei costi di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di apertura, gestione e chiusura degli impianti di smaltimento), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di un apposito PEF - Piano Economico Finanziario, redatto secondo la disciplina sopra richiamata dal soggetto cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti, ed implementato dei dati di competenza dell'Ente comunale, nonché allegato alla Deliberazione di Consiglio di approvazione delle tariffe, nel quale vengono evidenziati le componenti di costo da coprire per mezzo del gettito tributario.

3. Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'ARERA in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende:

- a) Spazzamento e lavaggio strade,
- b) Raccolta e trasporto rifiuti urbani,
- c) Gestione tariffe e rapporti con gli utenti,

- d) Trattamento e recupero dei rifiuti urbani,
- e) Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

ENTRATE A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI	ENTRATE A COPERTURA DEI COSTI FISSI
+ costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati + costo trattamento e smaltimento + costo trattamento e recupero + costo raccolta dei rifiuti differenziati + Costi operativi incentivanti variabili - ricavi derivanti da corrispettivi CONAI + Coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi variabili "a-2" - proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti	+ costo spazzamento e lavaggio + costi comuni + costo d'uso del capitale + costi operativi incentivanti fissi + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi fissi "a-2"

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 e ss.mm.ii.. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n.158.
3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Finanziario, entrambi adottati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale e con le modalità di cui all'art. 9.
4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo conguagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alla copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La parte variabile è calcolata, sulla base dei coefficienti stabiliti dal DPR 158/1999 e sulla base delle vuotature effettuate, anche in termini volumetrici, sui rifiuti urbani residui. La quota variabile puntuale attribuita tramite misurazione del rifiuto residuo conferito agisce sul calcolo secondo i criteri e modalità descritte negli articoli successivi.
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.
7. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.

8. La tariffa variabile è calcolata in parte sulla base delle vuotature, anche in termini volumetrici o gravimetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta è annualmente determinata sulla base dei parametri definiti contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a. Il tariffario delle vuotature del contenitore o del sacco del rifiuto indifferenziato. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate (determinate anche in termini volumetrici – litri) che per quelle eccedenti le minime;
- b. Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore/sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- c. Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche ovvero il quantitativo dei litri minimi addebitati;
- d. L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.

9. L'utente è tenuto a ritirare i contenitori sin dall'inizio dell'occupazione o detenzione delle aree o locali soggetti a tassazione. In caso di non ritiro del contenitore o del sacco del rifiuto indifferenziato, o in caso di non conferimento, il comune, addebita a ciascuna utenza, oltre alla quota fissa ed alla quota variabile *uno*, la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste in sede di approvazione del PEF e delle relative tariffe. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo non possono essere più utilizzati e devono essere restituiti al comune, salvo i casi di variazione d'indirizzo all'interno del territorio comunale o di subentro di altro familiare già componente del nucleo o erede del cessato, nel qual caso le dotazioni, d'ufficio o su comunicazione del contribuente stesso, sulla base della denuncia di variazioni verranno trasferite al subentrante o alla nuova utenza. In caso di utilizzo dopo la data di cessazione saranno applicate le sanzioni per violazione al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. In sede di prima attivazione del servizio puntuale la consegna agli utenti già iscritti viene effettuata direttamente dal gestore.

10. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta, In caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico, deve darne tempestiva comunicazione al Gestore che provvede alla sostituzione. Nel caso di perdita la sostituzione è con onere a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dal furto o perdita, fino alla data della denuncia o comunicazione.

11. Le vuotature dei contenitori effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature o i litri attribuiti previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" ha un costo definito annualmente nel piano tariffario (costo a vuotatura / ovvero a litro) .

12. L'addebito relativo alle vuotature minime (corrispondente ai litri assegnati) viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature (litri) eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo

13. Le vuotature minime ovvero i litri, sono correlate alla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche ed alla categoria di utenza per le non domestiche.

14. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente. L'identificazione dell'utenza, cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, avviene in modalità diretta e univoca attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito.

15. Il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati consente di identificare l'utenza,

registrare il numero dei conferimenti ovvero i litri con indicazione del momento del prelievo attraverso i metodi di rilevazione adottati dal Comune. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante l'identificazione del contenitore, o del sacco, assegnato appositamente dotato di un dispositivo elettronico di controllo. La rilevazione viene effettuata attraverso apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta.

16. È vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.

17. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

ART. 11 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche sono quelle indicate nella tabella A del presente regolamento.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
2. La quota variabile *uno* della raccolta differenziata per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb);
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La quota variabile *due* riferita alla frazione indifferenziata è determinata sulla base dei conferimenti minimi ovvero dei litri ed è soggetta a conguaglio.
5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto in fase di conguaglio delle eventuali variazioni del nucleo e del periodo di occupazione avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. La tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia, o, in subordine, ad altro componente del nucleo, infine a carico di chi ha comunque a disposizione i locali.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno quattro mesi nell'anno solare. Esempio: Nuclei familiari separati, le colf, le badanti che dimorano presso la famiglia ecc. La TARI, in questo caso, è determinata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti l'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti mentre per i soggetti non residenti, comunque, presenti nei nuclei così rilevati o per quelli residenti

con nucleo autonomo rispetto all'intestatario dell'utenza, corre l'obbligo di comunicazione a carico di quest'ultimo.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e si protragga per un periodo non inferiore all'anno. Non rilevano, a tal fine, i soggiorni che comportano il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi tenuti a disposizione da soggetti residenti e per quelli disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si considera quello di 2 unità per le superfici imponibili fino a 50 mq., quello di tre unità per le superfici imponibili fino a 150 mq., quello di quattro unità per le superfici maggiori di 150 mq.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e scontano le stesse condizioni applicate per l'immobile ad uso abitativo. Qualora gli stessi siano condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, la tariffa viene applicata in considerazione ad un unico occupante con riferimento sia alla parte fissa che a quella variabile. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità con la riduzione del 30 per cento sulla quota variabile uno.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente saranno conteggiate a conguaglio, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento circa i termini di comunicazione. Verranno altresì conteggiate a conguaglio gli effetti generati dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno in merito a tutti gli altri elementi che determinano la TARI, (esempio: modifica delle superfici o delle destinazioni d'uso)

ART.12 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Kc)

2. La quota variabile *uno* della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Kd).

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. La quota variabile *due* della raccolta differenziata riferita al volume della frazione indifferenziata, per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità

di superficie secondo la tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di produzione KI.

5. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore/sacco in dotazione tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

6. I quantitativi eccedenti saranno calcolati sulla base della quota variabile *due per litro* annualmente approvata.

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutte quelle diverse dall'uso abitativo, le stesse sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, a quanto risultante dalla CCIAA relativa all'unità locale in questione, o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito dei medesimi locali o delle medesime aree, per i quali non sia possibile rilevare distintamente le superfici occupate dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi alla attività prevalente da rilevarsi sulla base di parametri oggettivi.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori all'immobile stesso, le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se presentano diversa destinazione d'uso es. (vendita, esposizione, deposito ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con una autonoma e distinta utilizzazione, purché le stesse risultino distintamente iscritte in catasto ed abbiano una estensione non inferiore a 300 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Con riferimento alle utenze non domestiche, l'applicazione della tariffa puntuale riferita alla frazione di rifiuto indifferenziata decorrerà dalla data di avvio della rilevazione come disciplinata dal presente regolamento. Fino a tale data la componente variabile sarà calcolata con la metodologia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tariffa puntuale è attiva dal 2019.

6. Il gestore, relativamente ai servizi resi all'utenza, trasmette con la periodicità concordata, e comunque in tempo utile per l'invio degli avvisi bonari, tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini del calcolo della tariffa puntuale dovuta da ciascun utente.

ART. 13 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione si considera temporanea quando si protrae per periodi pari o inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale.

2. La tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100% per ogni metro quadrato di superficie

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

5. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ciascuno per il settore di competenza, e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive rilevate.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

7. Qualora l'importo complessivamente dovuto, risulti inferiore ad € 2.00, il tributo non va corrisposto.

8. Alle occupazioni giornaliere, come sopra definite, non si applica la misurazione puntuale.

ART. 14 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 15 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti. Il tributo provinciale è determinato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della Tassa comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 16 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile *uno*, alle utenze domestiche in categoria catastale A (abitazioni) con esclusione delle pertinenze di categoria catastale C6 C2 C7 (garage cantine e tettoie) che si trovano nelle seguenti condizioni:

- *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e comunque non superiore a sei mesi l'anno, a condizione che tale destinazione risulti dalla denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e comunicando la propria volontà di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30 %;*

- *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;*

- *fabbricati rurali ad uso abitativo occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale: riduzione del 20 %.*

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle

condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino attraverso l'uso di compostiere, si applica una riduzione della quota variabile *uno* della tariffa, del 20%, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Ai fini dell'applicazione della riduzione si applica l'apposito regolamento adottato dal servizio igiene ambiente in cui vengono stabiliti i termini e le modalità per essere inseriti nell'albo dei compostatori. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio, l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al comune nei termini fissati per la dichiarazione, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

4. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 17 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 %, nella parte fissa e nella parte variabile, uno ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio della detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la medesima decorrenza della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

RIDUZIONE ANTISPRECO LEGGE 166/16

3. È riconosciuta una riduzione della parte variabile *uno* della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi con le modalità previste dalla Legge 166/16;

4. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, a pena decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo di apposita istanza accompagnata da un dettagliato elenco delle quantità dei prodotti devoluti nell'anno precedente e dalla copia della documentazione prevista dalla Legge 166/16 inoltrata per l'ottenimento di sgravi fiscali; l'abbattimento, previa verifica dei requisiti e della documentazione allegata, opera a congruaglio e verrà scalato dall'imposta dovuta per l'anno successivo.

5. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:

- Per le attività con superficie pari o inferiore a 300 mq si applica una riduzione pari a € 0.20 per ogni Kg di beni alimentari di cui sia stata documentata la cessione

gratuita nel rispetto delle condizioni di cui alla richiama legge 166/16; L'ammontare globale della riduzione non potrà eccedere il 10 per cento della quota variabile uno;

- Per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 0.20 per ogni Kg di beni alimentari di cui sia stata documentata la cessione gratuita nel rispetto delle condizioni di cui alla richiama legge 166/16; L'ammontare globale della riduzione non potrà eccedere il 10 per cento della quota variabile uno calcolata sui primi 300 metri e del 5 per cento della quota variabile uno sulle superfici eccedenti;

6. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle fattispecie di cui ai commi precedenti, trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 della medesima legge 166/16.

RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI DESTINATI AI RICICLO IN MODO AUTONOMO

7. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'allegato C (Allegato L.- Quater Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del presente Regolamento, è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

8. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

9. La riduzione fruibile è determinata percentualmente rapportando la quantità di rifiuti urbani che l'utenza non domestica provi di aver destinato al riciclo in modo autonomo, alla quantità potenziale di rifiuti urbani producibile dall'utenza non domestica, espressa dal coefficiente di produttività kd del DPR 158/1999 così come individuato nella delibera di determinazione delle tariffe per l'anno di imposta di riferimento.

9.1. L'accesso alla riduzione si avrà al superamento di detta percentuale rispetto al valore soglia minimo del 40%, oltre il quale si avrà diritto alla riduzione percentuale della tariffa nella sua quota variabile secondo la seguente tabella:

Percentuale rifiuti urbani destinati al riciclo	Percentuale riduzione quota variabile TARI
40,01 - 45	7,692
45,01 - 50	15,385
50,01 - 55	23,077
55,01 - 60	30,769
60,01 - 65	38,462
65,01 - 70	46,154
70,01 - 75	53,846
75,01 - 80	61,538
80,01 - 85	69,231
85,01 - 90	76,923
90,01 - 95	84,615
95,01 - 100	92,308

10. La riduzione è fruibile a condizione che venga richiesta annualmente dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, compilando l'apposito modulo, corredato della documentazione probante del rifiuto urbano avviato al riciclo.

11. La riduzione opera di regola, a conguaglio mediante compensazione alla prima scadenza utile.”

ART. 18 RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30, o comunque, abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto in ragione di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.

ART. 19 ALTRE RIDUZIONI

1 - Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL RM H, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa in seguito alla presentazione di apposita richiesta documentata al servizio ambiente per il rilascio dell'apposito mastello ed esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.

2 - Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa in seguito alla presentazione di apposita richiesta documentata al servizio ambiente per il rilascio dell'apposito mastello ed esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.

3 - Annualmente possono essere definite, contestualmente alla deliberazione di approvazione della tariffa, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa, destinate all'utenza, che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti. I relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe. La riduzione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non può essere superiore al 30% della quota variabile dellaTari.

ART. 20 AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Nuclei familiari composti da persone di età superiore ad anni 65 il cui reddito ISEE non sia superiore a € 7.500,00: Riduzione del 30 per cento sulla quota fissa e variabile uno ;
- b) Nuclei familiari in cui è presente un membro portatore di handicap al 100 per cento , con accompagnamento, il cui reddito ISEE non sia superiore a € 7.500,00 : Riduzione del 30 per cento sulla quota fissa e variabile uno;

2. I complessi siti in ambito agricolo aventi carattere turistico sociale vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente. Tenuto conto gli stessi per la loro particolare localizzazione possono procedere al trattamento mediante compostaggio dei rifiuti vegetali prodotti conferendo al servizio pubblico un minor quantitativo di rifiuti organici; considerato che l'attività di agriturismo rappresenta una complementarietà all'attività agricola e che è intenzione dell'amministrazione favorirne lo sviluppo in linea con gli obiettivi fissati dalla Provincia di Roma, la tariffa si applica con un abbattimento del 20 per cento delle superfici tassabili con riferimento alla categoria corrispondente:

- Agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 20% categoria "Alberghi con ristorante"
- Agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 30% categoria "Alberghi senza ristorante"
- Agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 20% categoria "Ristoranti"

3. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2 devono essere richieste contestualmente alla denuncia originaria o con apposito modulo entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, corredate di

autocertificazione, e restano valide fino al permanere delle condizioni. Per le Richieste presentate oltre il termine indicato, la riduzione opera dall'anno successivo.

ART. 21 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della quota variabile riferita alla misurazione puntuale della frazione indifferenziata.

Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili tra loro. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole fra le riduzioni e quella più favorevole fra le agevolazioni, procedendo prima alla determinazione della tariffa al netto della riduzione e quindi calcolando l'agevolazione.

ART.22 ECOCREDIT

Per la sensibilizzazione all'incentivo alla raccolta differenziata il Comune posiziona sul territorio punti di conferimento denominati "ECO-case" e una Bilancia Pesa Pesa-Platica presso il Centro di Conferimento di Via Cancelliera km 2,2.

L'utente che conferisce imballaggi in plastica presso tali impianti tramite tessera sanitaria/codice fiscale accumula eco-crediti che può utilizzare in detrazione della tari o presso partners-green convenzionati.

Nelle ECO-case, il conferimento dà diritto ad un punto per ogni imballo conferito; l'accumulo dei punti prosegue fino al 31 dicembre di ogni anno, dopo di che viene azzerato e riprenderà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

E' possibile conferire fino ad un massimo di 30 imballi giornalieri, per un totale complessivo di 500 imballi per ogni mese.

Nel caso della Bilancia Pesa-Plastica, per ciascun kg di imballaggi in plastica conferito verranno attribuiti 25 punti Ecocredit (1 punto ogni 40 g).

Le modalità di conferimento presso la Bilancia Pesa Imballaggi sono le seguenti:

- L'utente può conferire contenitori in plastica recanti il marchio PET o PE presso la "Postazione Ricicloman" individuata all'interno del Centro di Raccolta Comunale sito in Via Cancelliera Km 2,200 attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale dell'intestatario Tari accumulando punti "eco-credit";
- il conferimento giornaliero per ciascun titolare di utenza Tari potrà essere pari a massimo 30 imballi (circa 1 kg), conferiti in sacchi trasparenti che consentano di visionare / ispezionare il contenuto, ovvero massimo 500 imballi mensili.

Esclusivamente per gli intestatari della TARI, lo scarico dei punti accumulati fino al 31 dicembre, e non utilizzati per altre iniziative (*presso negozi autorizzati*), avviene d'ufficio mediante acquisizione diretta dalla banca dati messa a disposizione dal soggetto gestore del software di cui sono dotati i singoli impianti.

Non è consentita la cessione o il cumulo dei punti con altri soggetti anche se riferiti a componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

I soggetti non intestatari della TARI, come pure gli intestatari della TARI per la parte eccedente lo scarico effettuato dall'ufficio, potranno comunque utilizzare i punti accumulati o residui presso i negozi convenzionati.

Il valore punto sarà determinato annualmente, contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe.

La detrazione spettante, per le sole utenze domestiche, a partire da un punteggio equivalente minimo pari a € 5,00 e massimo per un importo corrispondente al limite degli imballaggi conferibili per l'importo annualmente determinato per ogni imballaggio, fino a concorrenza dell'imposta dovuta riferita alle componenti di tariffa - parte fissa e variabile uno - sarà portata in detrazione sulla prima rata dell'anno successivo. Iniziative simili potranno essere avviate anche con riferimento alle componenti merceologiche riferite al vetro ed all'alluminio. Limiti di conferimento e valore del punto saranno deliberati annualmente contestualmente al piano tariffario.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 23 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per i soggetti passivi del tributo di dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: di norma dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano a occupare, condurre o comunque detenere i locali già assoggettati al tributo hanno l'obbligo di dichiarare il nuovo intestatario dell'utenza.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile.

La dichiarazione può essere consegnata o direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC allegando fotocopia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC. Per agevolare gli adempimenti dei nuovi residenti la dichiarazione di inizio o variazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di residenza presso gli uffici comunali a ciò preposti.

5 Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute variazioni che incidano ai fini della determinazione di quanto dovuto.

6. La dichiarazione, da compilarsi sui modelli messi a disposizione dal Comune, sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti, compresi quelli non residenti e dimoranti stabilmente nell'immobile;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

- g. Recapito telefonico, indirizzo mail o pec, se posseduto.
- h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche :

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) i dati identificativi del soggetto denunciante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne ;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali e eventuale sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione da compilarsi sui modelli messi a disposizione dal comune, deve essere regolarmente sottoscritta, (nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale dal dichiarante) .

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione, inviata dal comune, non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giugno dell'anno successivo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte a decorrere da quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro tale termine, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quella di cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari, gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 5), ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso.

11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusione delle superfici devono essere presentate nei termini decadenziali stabiliti nel presente regolamento; se presentate successivamente gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente dalla data di presentazione della domanda.

12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione contestualmente alle pratiche di rispettiva competenza e comunque entro il termine massimo previsto nei commi precedenti, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. L'eventuale mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione del pagamento.

13. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata in vigore del presente regolamento, salvo che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

14. Ai sensi dell'Art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le sole categorie di Utenze NON Domestiche, ricomprese nell'Allegato L-quinquies, parte IV del decreto, è prevista la facoltà, dietro apposita dichiarazione, di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (contratti, formulari e MUD). La dichiarazione, completa della documentazione sopra elencata, se presentata entro il 30 Giugno produrrà i suoi effetti con decorrenza dal 1° Gennaio successivo. Diversamente, se la dichiarazione, anche relativamente alle nuove iscrizioni, viene presentata fra il 1° Luglio e il 31 Dicembre, quest'ultima produrrà i suoi effetti dal 1° Gennaio del secondo anno successivo;

15. Per le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 14, rimane l'obbligo di presentare annualmente entro il 30 Giugno una dichiarazione, corredata da MUD e formulari, da cui si dimostri lo smaltimento in proprio dei rifiuti urbani, di cui all'Allegato L-quater, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

16. Per le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 14, è escluso il pagamento della sola parte variabile della tariffa, rimanendo pertanto obbligati al pagamento della parte fissa, ai sensi dell'Art. 238, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

17. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 15, l'utenza non domestica sarà anche tenuta al versamento della parte variabile della tariffa.

18. Per le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 14, la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 24 POTERI DEL COMUNE

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2013 n. 147 e nell'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento della gestione del tributo, il dirigente/responsabile dei Tributi del Comune sovrintende alle attività svolte dal soggetto affidatario, il quale, se non diversamente disposto, designa il proprio Funzionario Responsabile del Tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti ordinari e di accertamento afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo viene indicato su ogni avviso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente da restituire entro 30 giorni dalla notifica, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per le predette operazioni il Comune può avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179/182 art. L 296/2006, ove nominati, del proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale stipulare apposite convenzioni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle scadenze fissate, il comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo RRR, un sollecito di pagamento, assegnando un termine non inferiore a giorni 30 per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, si darà seguito ad emissione di avviso di accertamento con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato.

6. Per le utenze non domestiche alle quali è stata inviata, ai sensi dell'art. 18 comma 2 la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento. Per i versamenti tardivi con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

7. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Ai fini

dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al DPR 138/1998. In tal caso procede a darne idonea comunicazione al contribuente.

Restano ferme tutte le altre modalità di individuazione della superficie tassabile determinata sulla base di quanto previsto nel presente regolamento.

8. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.

9. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, dei proventi del Demanio e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n.639.

10. Decorso il termine previsto dall'articolo 1 comma 792 lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune avvierà le procedure per la riscossione coattiva sulla base delle vigenti norme in materia.

10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito non derivi da ripetuta violazione agli obblighi di versamento del tributo.

12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito di emissione di avvisi di accertamento TARI e riscosse, potrà essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire fra il personale che ha partecipato all'attività secondo le disposizioni vigenti e sulla base di specifico regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dati, periodicamente copia o elenchi dei seguenti atti amministrativi:

- Concessioni per l'occupazione del suolo pubblico;
- Scia o autorizzazioni riferite ad attività anche stagionali;
- Autorizzazioni per lo svolgimento di fiere e mercati;
- Provvedimenti di agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- Provvedimenti relativi all'esercizio di attività;
- Variazioni anagrafiche;

Ovvero a mettere a disposizione le banche dati per la consultazione e l'acquisizione dei dati per lo svolgimento dell'attività tributaria nel suo complesso.

ART. 25 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata. Per i versamenti effettuati con un ritardo si applicano le norme previste per il ravvedimento operoso al momento vigenti.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, nei termini previsti dal presente regolamento, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro, determinata con riferimento ad entrambe le componenti del tributo.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, determinata con riferimento ad entrambe le componenti del tributo.

4. In caso di adempimento spontaneo tardivo si applica l'istituto del ravvedimento operoso vigente.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro

il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 26 RISCOSSIONE

1. I contribuenti per il versamento della TARI sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino di ccp, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, anche per posta ordinaria, tramite il servizio postale o altre agenzie di recapito autorizzate, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale; In alternativa, il comune può avvalersi dell'invio tramite posta elettronica ordinaria per le utenze domestiche o posta certificata per le utenze non domestiche. L'avviso contiene: l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, i riferimenti catastali, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, il tributo provinciale, eventuali agevolazioni o riduzioni, applicate l'importo di ogni singola rata e le scadenze, riferimenti e orari, degli uffici a cui richiedere informazioni o inoltrare reclami, riferimento del sito istituzionale per accedere alle tariffe, regolamenti e carta dei servizi.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti alla fine del mese di aprile, luglio e novembre di ogni anno. Eventuali conguagli dell'anno precedente saranno riscossi contestualmente alla prima rata dell'anno in corso. Le scadenze delle rate possono essere modificate con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Al contribuente che non versi alle predette scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, previo sollecito a mezzo rr, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora. In caso di mancato pagamento dell'accertamento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' possibile applicare la rateizzazione degli avvisi di accertamento per mancato pagamento con le modalità previste dal presente regolamento.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio.

6. Ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto fiscale 124/2019 che ha disposto in materia di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente, a decorrere dal 01/06/2020, l'agenzia delle Entrate, provvedere al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di competenza del comune, su tutti i pagamenti disposti tramite F24. Per i pagamenti che transitano attraverso altri canali (conti correnti eccetera) le modalità sono demandate ad appositi decreti da adottare entro il 31 maggio 2020.

8. Solo in luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva dell'imposta, il Comune, su specifica istanza del contribuente, può concedere o meno, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento relativa agli atti impositivi del tributo nei limiti stabiliti dall'art. 1 comma 796.

9. Avvalendosi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs 446 del 1997, si stabilisce che per le persone fisiche con attestazione ISEE, pari o inferiore a € 7.500,00, il limite massimo di rate di cui all'articolo 1, comma 796 lettere c) d) e) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, può

essere aumentato fino a un massimo di ulteriori dodici rate. L'importo delle singole rate non può, in ogni caso, essere inferiore a € 100,00.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

14. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, dopo espresso sollecito, il debitore decade dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato. Il residuo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione. La riscossione coattiva è effettuata dal comune secondo le norme vigenti in materia.

10. I costi di elaborazione dell'atto e di notifica, e quelli delle successive fasi cautelari sono a carico del debitore.

11. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. 446/97 e s.m.i. .

Le dilazioni di cui al presente articolo sono applicabili anche in fase di riscossione coattiva.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima del termine di scadenza previsto per il pagamento e motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

12. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino di ccp o modello F24.

ART. 27 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 28 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato, di norma, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tassa rifiuti. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario Responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione e dispone la determinazione di imputazione contabile agli esercizi di riferimento.

ART. 29 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria a 12.00 euro per anno d'imposta. Tale importo deve intendersi comprensivo del tributo complessivamente dovuto TARI e del tributo provinciale.

2. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al limite di cui sopra.

ART. 30 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii., per le controversie di valore non

superiore a 50.000,00 euro (cinquantamila/00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 31 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Il Comune garantisce agli utenti accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento
2. Alla determinazione delle tariffe;
3. Alle voci di costo che compongono il PEF
4. Numero degli svuotamenti minimi della frazione indifferenziata
5. Alle riduzioni e agevolazioni applicate
6. Carta del servizio

Nell'avviso di pagamento sono riportate le modalità di accesso alle informazioni

ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale, in particolare in materia di rifiuti e tributarie.
3. I richiami e le citazioni di norme ivi contenute si devono intendere riferite al testo vigente.
4. Ove, per sopravvenuta espressa disposizione normativa, dovessero essere modificate le regole in materia di applicazione degli interessi e della riscossione delle entrate comunali, anche tributarie, il solo adeguamento del regolamento generale delle entrate opererà anche con riferimento alla riscossione della TARI e degli altri tributi comunali, e, pertanto, le norme del presente regolamento si intenderanno automaticamente adeguate.

ART. 34 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i., i regolamenti sulle entrate degli EE LL, e pertanto, il presente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento e quindi dall'01.01.2021;
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte disposizioni previgenti regolamentari attinenti alla TARI.

ALLEGATO "A" **CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE**

Utenze domestiche con 1 componente familiare
Utenze domestiche con 2 componenti familiare
Utenze domestiche con 3 componenti familiare
Utenze domestiche con 4 componenti familiare
Utenze domestiche con 5 componenti familiare
Utenze domestiche con 6 componenti familiare ed oltre

ALLEGATO B
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e di formazione lavoro

02. Cinematografi, teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggi

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

05. Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari in genere

06. Autosaloni, esposizioni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

07. Alberghi con ristorante

08. Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso
Agriturismo

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

10. Ospedali

Ospedali

11. Agenzie , uffici

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private Uffici assicurativi

Uffici in genere

12. Banche , istituti di credito, studi professionali

- Istituti bancari di credito
- Istituti assicurativi pubblici
- Istituti assicurativi privati
- Istituti finanziari pubblici
- Istituti finanziari private
- Studi legali
- Studi tecnici
- Studi ragioneria
- Studi privati
- Studi professionali in genere

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Apparecchi radio tv
- Articoli casalinghi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Articoli sportivi
- Calzature
- Sementi e prodotti agricoli e da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Materiale fotografico
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
- Aree scoperte in uso
- Negozi di mobili e macchine per uffici
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
- Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

- Edicole giornali
- Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari
- Articoli di odontotecnica
- Negozi vendita giornali
- Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

16. Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

17. Barbiere, estetista, parrucchiere

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)

Elettricista
Fabbro
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Fotografo
Corniciaio
Aree scoperte in uso

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

20. Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali in genere

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

Laboratori marmo
Laboratori di produzione componenti elettriche/elettroniche
Laboratori di produzione beni in pelle e tessuti
Laboratori di produzione ceramiche e simili
Aree scoperte in uso
Altre attività artigianali di produzione beni non comprese nelle altre classi

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo (senza attività ricettiva alberghiera)
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

23. Birrerie, hamburgerie, mense

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

24. Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Pasta all'uovo
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

26. Plurilicenze alimentari e miste

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

30. Discoteche, night club
Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO C

ALLEGATO L-QUATER Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CER o EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI,	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da	200128

<i>ADESIVI E RESINE</i>	<i>quelli di cui alla voce 200127</i>	
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

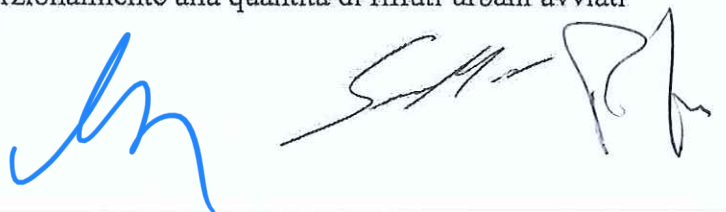
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “REGOLAMENTO TARI-MODIFICA ART.17 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE”

Verbale n.09 del 26 Aprile 2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Albano Laziale, nelle persone di Dott. Stefano Gazzani – Presidente, Dott. Salvatore Messina – Revisore, Dott. Pierfrancesco di Paola – Revisore, riuniti, stante l'urgenza, in modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 26/04/2022, di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26/09/2020 prevedeva nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo dei rifiuti. In primis veniva fornita una nuova definizione di rifiuto, precludendo al Comune la possibilità di classificare, con delibera del Consiglio Comunale, i “rifiuti assimilati agli urbani” essendo venuto meno il concetto di “assimilazione”;
- a decorrere dal 01/01/2021 solo i rifiuti indicati nell'allegato “L-quater” della parte IV del Codice Ambientale, prodotti dalle attività riportate nel successivo allegato “L-quinquies” sono qualificabili come rifiuti urbani. La definizione di rifiuto è dettata esclusivamente dall'articolo 183 del codice ambientale, dove sono esplicate le diverse declinazioni di rifiuto in base alle caratteristiche possedute;
- l'articolo 198 comma 2 bis, introdotto dal D.Lgs 116/2020, disciplina il conferimento dei rifiuti domestici;
- il comma 10 dell'articolo 238 bis del D.Lgs 152/2006 disciplina il conferimento delle utenze non domestiche.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/06/2021 veniva approvato il “Regolamento Tari- Adeguamento al D.Lgs. 116/2020”;
- che il MITE con circolare n. 37259 del 12/04/2021, con riferimento alle utenze non domestiche, ha stabilito che le stesse proporzionalmente alla quantità di rifiuti urbani avviati



al recupero potranno beneficiare di una riduzione della quota variabile della Tari, restando impregiudicato il versamento della Tari relativa alla parte fissa;

- che se una utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, dovrà avviare al recupero tutti i propri rifiuti urbani (art.238, comma 10, TUA), se invece intende restare all'interno della previsione dell'art.1, comma 649, L.147/2013, la stessa potrà beneficiare di una riduzione della quota variabile proporzionalmente alla quantità dei rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo;
- che ARERA, con delibera n.15 del 18/01/2022 ha riconosciuto la possibilità di uscita parziale dal servizio di privativa comunale;
- che i Comuni, ai sensi del D.L. 228/2021, a decorrere dall'anno 2022 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ogni anno;

VISTA

- la proposta di deliberazione riguardante l'approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI (modifica art. 17- riduzione per le utenze non domestiche);
- dato atto che le proposte modifiche al regolamento per la disciplina della Tari non appaiono in contrasto con la normativa vigente;

preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabili dei Servizi interessati;

ESPRIME

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** alla proposta di deliberazione riguardante l'approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI (modifica art. 17- riduzione per le utenze non domestiche) da assumersi dal Consiglio Comunale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Stefano Gazzani (Presidente)

Dott. Salvatore Messina (Revisore)

Dott. Pierfrancesco Di Paola (Revisore)